

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
27 dicembre 2004, n. 544.

Sostituzione componente del Comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili) Pag. 31

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2004, n. 1080.

Modifica del «Programma regionale dei nodi di scambio e di miglioramento dell'accessibilità al trasporto ferroviario» (D.G.R. n. 3838/97 e s.m.i.) con aumento del contributo per gli interventi di potenziamento del nodo di scambio di Bracciano (cod.int. 22130021) e di Velletri (cod.int. 22130009) già inseriti, con la D.G.R. n. 1123/2002, nel parco progetti della Sottomisura II.1.3 «Completamento e realizzazione della rete programmata di attrezzature intermodali e degli interventi di miglioramento dello scambio gommaferro», Punto B «Nodi di scambio», prevista nel DOCUP Obiettivo 2 - 2000/2006 e nel relativo Complemento di Programmazione Pag. 33

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2004, n. 1171.

Modifica del «Programma regionale dei nodi di scambio e di miglioramento dell'accessibilità al trasporto ferroviario» (D.G.R. n. 3838/97 e s.m.i.) con aumento del contributo per la realizzazione dell'intervento di potenziamento del nodo di scambio presso la stazione ferroviaria di Anagni-Fluggi sita nel Comune di Anagni (FR) Pag. 39

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 1207.

Comune di Latina. Variante al P.R.G. per la tutela degli edifici ed ambiti storici di fondazione della città di Latina adottata con D.C.C. n. 186 del 6 ottobre 1997. Approvazione. Pag. 42

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 1208.

I.R. n. 28/80: Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei «libri sorti spontaneamente» Pag. 50

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 1209.

I.R. n. 55/76: Disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali Pag. 52

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 1215.

Aree in località Fiumicino-Isola Sacra (RM) di pertinenza della Regione. Individuazione, di intesa con il Comune di Fiumicino, di terreni liberi da vincoli ove trasferire attività commerciali imprenditoriali ed insediamenti abitativi siti in aree vincolate alla realizzazione di un «Progetto di musealizzazione dei complessi archeologici ivi ubicati, elaborato dalla Soprintendenza» Pag. 56

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 1221.

Approvazione del «Programma operativo di cui alla DGR n. 1048 del 24 settembre 1999» - Piano Lazio Obiettivo 2 - 2000/2006 - Azione 3 - Sottomisura 3.1. Consolidamento ed ampliamento della rete di Contact-Point. Sostituzione Paesi Tarquinia Pag. 59

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 1221.

Indicazioni per la presentazione alla Regione dei progetti per l'acquisizione del parere di cui all'art. 46 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6, concernente disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale, nonché del parere di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni. Pag. 61

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 1222.

Approvazione del disciplinare d'uso del marchio collettivo «Natura in Campo - i prodotti dei parchi del Lazio». Pag. 79

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 1234.

Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni ove le esigenze militari incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale (Art. 4 della L. n. 104/99) Pag. 97

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2004, n. 1258.

Comune di Bolsena (VT). Variante di settore per attrezzature turistico-ricettive (Variante art. 15 N.T.A. - Zona H «Zone per il turismo»). Delibera di C.C. n. 79 del 17 ottobre 1999. Approvazione Pag. 107

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2004, n. 1263.

L.R. n. 32 del 20 ottobre 1997 «Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza taxi e di noleggio con conducente». Determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2, Esercizio finanziario 2004. Capitolo B24503. Disponibilità Euro 1.269.948,24 Pag. 116

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2004, n. 1272.

Progetto «Prevenzione Attiva». Tirocini di formazione ed orientamento. Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con l'Università «La Sapienza» di Roma, Facoltà di Scienze della Comunicazione Pag. 119

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1303.

Modifica e integrazione all'allegato «A» della D.G.R.L. 30 gennaio 2001, n. 133 recante «Direttive ed indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dalla legge n. 179/92, art. 4 programmi per la costruzione di alloggi per particolari categorie sociali, legge da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi» Pag. 123

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 DIC. 2004

ADDI' 17 DIC. 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS


ASSENTI: FORMISANO - PRESTAGIOVANNI - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. - 1258 -

OGGETTO:

Comune di Bolsena (Vt)- Variante di settore per attrezzature turistico-ricettive (Variante art. 15 N.T.A. - Zona H "Zone per il turismo"). Delibera di C.C. n. 79 del 17/10/1999. Approvazione





1258 17 DIC. 2004


6

Oggetto: Comune di Bolsena (Vt)

Variante di settore per attrezzature turistico-ricettive (Variante art. 15 N.T.A. – Zona H “Zone per il turismo”)

Delibera di C.C. n. 79 del 17/10/1999.

Approvazione



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Urbanistica e Casa

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 05.09.1972, n.8 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio”;

Vista le legge regionale 12.06.1975, n.72;

Vista l'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante “Norme sul governo del territorio”;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1;

Premesso:


Che il Comune di Bolsena (Vt) è dotato, ai fini urbanistici, di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 5795 del 23.09.1999;

Vista la deliberazione consiliare n. 79 del 17/10/1999, esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune suddetto ha adottato la variante di settore per attrezzature turistico-ricettive che consiste, nello specifico, nella revisione nel testo delle N.T.A. dell'art. 15 – Zona H “Zone per il turismo”;

Preso atto che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, sono state presentate n. 5 (cinque) osservazioni in merito alle quali l'amministrazione Comunale ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione consiliare n. 27 del 23/03/2000;

Rilevato che gli atti relativi alla variante in questione sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 22.12.1999, n. 38 e che tale organo consultivo della Regione, con voto n. 58/4 reso nella seduta del 29/04/2004, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante quale Allegato A, ha ritenuto che il suddetto strumento urbanistico sia meritevole di approvazione con le modifiche da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la nota n. 135167 del 5/08/2004 con la quale la Direzione regionale territorio e Urbanistica ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Bolsena le modifiche proposte dal Comitato Regionale per il Territorio, invitandola a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato art. 3 della 765/67;



1258 17 DIC. 2004

6

Vista la delibera consiliare n. 53 del 23.09.2004, con la quale il Comune di Bolsena (Vt) ha deliberato di prendere atto e di accettare il parere della Regione Lazio – Dipartimento Territorio – espresso con il suddetto voto del C.R.T. in merito alla variante di settore al PRG vigente relativa ad attrezzature turistico ricettive;

Ritenuto di condividere e fare proprio il predetto voto del Comitato regionale per il Territorio n. 58/4 del 29/04/2004 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**;

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali

DELIBERA

1. Di approvare la variante di che trattasi vigente adottata dal Comune di Bolsena (Vt) con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 17/10/1999 secondo le motivazioni e con le modifiche contenute nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con il Voto n. 58/4 del 29/04/2004, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**;
2. Le osservazioni sono decise in conformità a quanto riportato nell'allegato A;
3. Il progetto è vistato dal Dirigente dell'Area 2B.4 della Direzione regionale Territorio e Urbanistica nell'allegato A e nei seguenti elaborati allegati alla medesima delibera consiliare:
 - Tav. B1 – Zonizzazione individuazione insediamenti esistenti Rapp. 1:5000
 - Tav. B2 – Zonizzazione individuazione insediamenti esistenti Rapp. 1:5000
 - Tav. B3 – Zonizzazione individuazione insediamenti esistenti Rapp. 1:2000
 - Relazione tecnico-illustrativa;
 - Variante alle N.T.A.


Il presente provvedimento sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



votobolsena.pdf

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

20 DIC. 2004





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

ALLEG. alla DELIB. N. 1258
DEL 17 DIC. 2004

VOTO n. 58/4
Seduta del 29.04.2004

Allegato A

Commissione relatrice:
arch. Orazio Campo
arch. Vittorio Censoni



OGGETTO: Comune di Bolsena (VT)
Variante di settore per attrezzature turistico-ricettive
D.C.C. n. 79 del 17.10.1999

Vista la nota n. 5749 del 26.07.2000 (ns. prot. n. 9604 del 28.07.2000) con la quale il Comune di Bolsena ha qui trasmesso gli atti e gli elaborati tecnici relativi alla Variante al PRG in oggetto indicata.

Vista la successiva nota n. 31 del 06.06.2001 (ns. prot. n. 12014 del 07.06.2001) con la quale il Comune medesimo ha trasmesso documentazione integrativa.

Sentita la Commissione Relatrice.

PREMESSO

Il Comune di Bolsena, dotato di PRG approvato con D.G.R. n. 5795 del 23.09.1999, ha adottato, con D.C.C. n. 79 del 17.10.1999, la variante per attrezzature turistico-ricettive.

Avverso la suddetta variante sono state presentate n. 5 (cinque) osservazioni, nei confronti delle quali il Consiglio Comunale ha formulato le proprie controdeduzioni con Deliberazione n. 27 del 23.03.2000.

La variante al PRG si compone dei seguenti atti amministrativi ed elaborati tecnici:

- D.C.C. n. 79 del 17.10.1999 di adozione della variante al PRG;
- Avviso di deposito e pubblicazione;
- Manifesto pubblicazione;



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

- Certificato di avvenuta pubblicazione e deposito;
- Copia osservazioni;
- D.C.C. n. 27 del 23.03.2000 di controdeduzioni alle osservazioni;
- Parere ai sensi dell'art. 13, L. 64/74, rilasciato dall'Assessorato LL.PP. con nota prot. n. 2267 del 14.09.1992;
- Parere ai sensi dell'art. 2, L.R. 1/86, rilasciato dall'Assessorato Agricoltura con nota prot. n. 4099 del 23.03.1993;
- Tav. B1 - Zonizzazione
individuazione insediamenti esistenti Rapp. 1:5.000
- Tav. B2 - Zonizzazione
individuazione insediamenti esistenti Rapp. 1:5.000
- Tav. B3 - Zonizzazione
Individuazione insediamenti esistenti Rapp. 1:2.000
- Relazione tecnico-illustrativa
- Variante alle N.T.A.

Dagli atti amministrativi ed elaborati tecnici si può desumere che le varianti richieste riguardano il cambio di destinazione urbanistica di alcune zone che, variamente classificate, dovrebbero assumere la nuova classificazione di attrezzature turistiche e campeggistiche ed essere disciplinate dalla relativa normativa ad hoc assegnata e parzialmente modificativa dell'art. 15 delle N.T.A.

In sede di approvazione del PRG, è stata ablata la destinazione a zona omogenea H3 — Edilizia Alberghiera, in attesa della definizione del PTPR.

Considerata, quindi, l'impossibilità di utilizzare nuove aree per l'edilizia alberghiera e ricettiva in generale, a causa delle limitazioni imposte dal PTP n. 1, l'A.C. propone l'adeguamento delle strutture ricettive esistenti agli standards qualitativi e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dal menzionato PTP.

L'A.C. ha ritenuto dover, quindi, ricorrere all'adozione di apposita variante funzionale e di adeguamento normativo, definita "di settore", nei confronti delle attrezzature ricettive esistenti ed operanti, al fine di accogliere, sempre secondo quanto dichiarato dalla stessa A.C., richieste di un loro possibile riassetto, adeguamento funzionale ed ampliamento, per una domanda turistica in continua espansione.

L'aumento previsto per gli alberghi esistenti è di circa 200 camere, quello previsto per i campeggi è di circa 200 bungalows.

La variante consiste nella revisione nel testo delle N.T.A. dell'art. 15 — Zona H "Zone per il turismo", come appresso specificato:



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

- 1) per la Sottozona H1 — Campeggi, viene proposta un'ampia modifica con lo stralcio di gran parte della disciplina e sostituzione con altro testo; il paragrafo "Vincoli e modalità di tutela introdotto dal PTP" è stato stralciato e sostituito con altro testo;
- 2) viene riproposto altro testo per la normativa della Sottozona H5 — Attrezzature per le attività termali;
- 3) per la Sottozona H6 — Attrezzature alberghiere ricadenti entro la fascia dei 150 mt., la normativa è stata sostituita con altro testo;
- 4) viene introdotta la nuova Sottozona H7 — Attrezzature alberghiere esistenti fuori dalla fascia di rispetto.

CONSIDERATO

La variante, ancorché risultante assistita da tavole di piano, adottate anch'esse dalla D.C.C. n. 79 del 17.10.1999, in sostanza riguarda, anche se non esplicitamente dichiarato nel corpo della Deliberazione Consiliare e nella Relazione tecnica illustrativa, soltanto modifiche al testo normativo per le attrezzature alberghiere e campeggistiche esistenti.

Le stesse tavole vanno ad individuare le localizzazioni puntuali degli interventi interessati diffusi che riguardano non già varianti zonizzative, bensì adeguamenti grafici delle tavole di piano, in ragione dell'accoglimento di osservazioni in sede di approvazione del PRG di Bolsena da parte della G.R.L. con Deliberazione n. 5795 del 23.09.1997, ovvero per il "rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria ai sensi della L.47/85".

Le tavole grafiche, quindi, non fanno che riportare il mero adeguamento relativo a quella parte del provvedimento di approvazione regionale del PRG, e quindi hanno, comunque, mero carattere compilativo, in quanto, come detto in precedenza, la variante riguarda la normativa di attuazione.

Al riguardo va, comunque, fatto rilevare che in alcuni casi, in dipendenza del detto accoglimento, vengono a determinarsi alcune situazioni di incongruenza con altre previsioni di piano come quella relativa alla viabilità approvata.

Infatti, si verrebbero a verificare varianti indotte che causerebbero il venir meno proprio dell'efficacia di quelle previsioni, in quanto non più attuabili.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di suggerire un'applicazione parziale di quanto approvato, con l'accoglimento delle relative osservazioni, con la conseguente opportuna salvezza delle precedenti previsioni.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio*

Per quanto riguarda, inoltre, casi per cui è stata attivata la procedura di rilascio di concessione in sanatoria (per la verità l'unica sanatoria dichiarata tale dall'Amministrazione Comunale è quella riferita all'ampliamento del campeggio in loc. Traversa), corre l'obbligo richiamare un principio fondamentale per il quale l'approvazione della variante urbanistica non costituisce, in quanto tale, qualsivoglia sanatoria che va, comunque e legittimamente, ricondotta nell'alveo delle statuizioni della legislazione vigente in materia.

Considerato, comunque, il contesto in cui tale variante, ove possibile, andrebbe a collocarsi con indubbi vantaggi di sviluppo economico ed occupazionale, è da ritenere che la medesima possa essere accolta con gli stralci e le prescrizioni, come appresso riportate, ma soprattutto con le limitazioni derivanti dal rispetto di tutto quanto statuito dalla disciplina di tutela del piano paesistico.

Orbene, per quanto riguarda il punto 1) che disciplina la Sottozona H1 — Campeggi, il testo proposto non sembra poter introdurre normative che contrastino con quanto disposto dalla L.R. 59/85 e dal R.R. n. 2/93, ma soprattutto con quanto

disposto dalla disciplina generale e particolare del Testo Coordinato del PTP n. 1, approvato con D.G.R. n. 4469 del 30.07.1999.

Per tale motivo, si propone l'ablazione del nuovo testo ed il ripristino della normativa originale così come approvato nel PRG, che sembra essere adeguata alle esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa vigente in materia, come pure l'ablazione del paragrafo "Vincoli e modalità di tutela introdotti dal piano territoriale paesistico" perché considerato in massima parte pleonastico, con il conseguente ripristino del testo originale.

Per quanto riguarda il punto 3), relativamente alla Sottozona H3 — Attrezzature turistico-ricettive, laddove viene riportata la dizione "(resta invariata)", deve comunque intendersi confermato lo stralcio operato con il provvedimento regionale di approvazione.

Per il punto 5), riguardo alla Sottozona H5 — Attrezzature per attività termale -già ablata, non si reputa di accogliere il nuovo testo proposto perché considerato troppo generico e riferito ad ambiti non classificati.

Per quanto concerne il punto 6) del testo riproposto dell'art. 15 — Zona H — Zone per il Turismo, relativo alla Sottozona H6 — Attrezzature alberghiere esistenti entro la fascia dei 150mt. dalla costa del Lago si ritiene opportuno, anche in dipendenza dello stralcio effettuato della Sottozona H7, ricomprendere tutte le attrezzature alberghiere nell'unica classificazione H6.

A tale riguardo, in considerazione dell'assoluta mancanza del rilevamento delle singole situazioni urbanistiche, si è ritenuto opportuno invitare l'Amministrazione Comunale a produrre i dati relativi alle strutture ricettive esistenti oggetto della variante medesima.

La documentazione prodotta e la successiva rielaborazione operata dagli uffici, oltre a porre in evidenza la situazione in sintesi riportata nel prospetto che segue, ha consentito di acquisire elementi utili alla comprensione delle capacità residuali e di formulare un nuovo testo normativo applicabile.

N.	Denominazione Attrezzatura Albergata	(A) Superf. Tot. Asservita MQ	(B) Cubatura Esistente MC	(C) Superf. Coperta MQ	(D) I.F.F. MC/MQ	(E) Superf. Libera MQ	(F) Ind. Cop. Attuale %	(G) N° camere attuali	(H) N° camere da realizz.	(I) Ampliamento MC	(L) Cubatura finale MC	(M) I.F.F. MC/MQ
1	LE NAIAIDI Viale Cadorna,95	3.600,00	4307,62	968,78	1,20	2.631,22	26,91	36	24	1800,00	6.107,62	1,70
2	LORIANA Viale Cadorna,95	5.400,00	5.931,30	1.740,00	1,10	3.660,00	32,22	48	12	900,00	6.831,30	1,27
3	ROYAL P.zza D. Alighieri, 8/10	3.214,00	5.995,00	550,00	1,87	2.664,00	17,11	37	23	1.725,00	7.720,00	2,40
4	COLUMBUS V.le Colasanti, 27	1.600,00	6.505,00	963,00	4,07	637,00	60,18	34	26	1.950,00	8.455,00	5,28
5	LIDO Via Cassia, Km. 114,800	25.300,00	3.300,00	700,00	0,13	24.600,00	2,77	17	43	3225,00	6525,00	0,25
6	ZODIACO Via IV Novembre, 8	390	1.670,00	217,00	4,282	173,00		12				
7	PENSIONE ITALIA Corso Cavour	C.STOR.	1.100,00	350,00								
8	EDEN Via Cassia, Km.114,200	8.700,00	3.863,00	815,00	0,44	7.885,00	9,37	20	40	3.000,00	6.863,00	0,79
9	MODERNO (PLATANI) Via Roma,2	2.946,00	7.101,74	1119,97	2,41	1.826,03	38,07	47	13	975,00	8.076,74	2,74
10	NAZIONALE Via Gramsci,50	870,00	3.690,78	363,00	4,24	507,00		18	42	3.150,00	6.840,78	

Note:

- 1) (A) Per superficie Totale si intende quella asservita alla struttura ricettiva esistente e dichiarata dalla A.C. con nota n.7970 del 18/11/03 e successiva nota n. 1962 del. 17/03/2004.
- 2) (H) Il calcolo è stato effettuato sul raggiungimento dello standard pari a n.60 stanze e assegnando me 75,00/stanza, come richiesto, dalla A.C.
- 3) I dati riportati nelle colonne (A), (B), (C) e (G) sono quelli forniti dalla A.C.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

Dai dati finali della riportata tabella risulta, di tutta evidenza che soltanto per alcune attrezzature alberghiere esistenti potrà essere applicata la normativa che ne disciplina l'attuazione, al fine del raggiungimento dello standard di ricettività stabilito nella misura di 60 stanze, e che viene riportata secondo il testo che segue:

«Sottozona H6- Attrezzature alberghiere esistenti

Comprende tutte quelle zone costituite da lotti, sui quali già esistono impianti ed attrezzature di tipo ricettivo.

Per tali zone, ai fini non solo dell'adeguamento igienico-sanitario, strutturale, per la prevenzione e la sicurezza, ma soprattutto dell'ampliamento delle attività turistico-ricettive, ai fini del raggiungimento dello standard previsto della capacità ricettiva, per il raggiungimento della dotazione di stanze fino ad un numero di 60 e relativi servizi, viene consentito aumento volumetrico nel rispetto delle seguenti condizioni e parametri tecnici:

- per il raggiungimento dello standard di ricettività non venga superato l'I.F.F. di 3 mc/mq;
- vengano comunque garantiti gli standards urbanistici in analogia con quanto previsto al p.to 2) dell'art.5) del D.M. 1444/68, da destinare a verde e a parcheggi;
- la superficie coperta non superi il 40% della superficie totale asservita;
- nel caso di sopraelevazioni, l'altezza massima dei fabbricati deve essere contenuta in mt. 10,30. E' prescritta in ogni caso, la copertura a tetto con manto di tegole in laterizio della tradizione locale;
- i progetti di ristrutturazione ed ampliamento dovranno contenere l'adeguamento allo standard qualitativo di categoria con parere conforme dell'EPT e l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie e superamento delle barriere architettoniche;
- la proposta di progetto dovrà contenere la previsione planovolumetrica assistita da convenzione.»

Le varianti normative sono destinate, come già accennato, ad una serie di probabili interventi, secondo localizzazioni puntuali, disseminate su una vasta area, che riguardano vari gradi di tutela della disciplina imposta dal PTP n. 1 ai fini della salvaguardia paesaggistica.

Infatti, dalla verifica effettuata, scaturisce che:

- due aree sono localizzate in zona Td1 — aree di insediamento disciplinate dai piani vigenti;
- una localizzata in zona Td2 — Aree di insediamento sottoposte a prescrizioni specifiche — individuata come Area n. 8);
- cinque localizzate in zona Td3, individuate come Aree n. 7, 8 e 9;
- una, infine, localizzata in zona Ad — Area di tutela del sistema rivierasco — normata mediante piani di dettaglio.

Orbene, per le prime tre aree valgono le norme contenute negli artt. 32 e 33 del T.C. delle N.T.A. del piano paesistico approvato con DGR n. 4469 del 30.07.1999, mentre per l'ultima si applica la disciplina dell'art. 17.

Gli interventi reputati ammissibili dalla variante di adeguamento, quindi,



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio*

dovranno soggiacere alle normative di tutela, dettate sia dalla disciplina generale che da quella specifica, che fissa per le Sottozone Td1, Td2 e Td3 indici e parametri di attuazione, ancorché nel rispetto delle deroghe previste dalla normativa stessa.

Per quanto riguarda le 5 (cinque) osservazioni presentate avverso la variante di che trattasi, si ritiene che le stesse, contrariamente alle decisioni comunali assunte, non possano essere accolte in quanto non compatibili con gli specifici contenuti della variante di adeguamento.

In ragione di quanto sopra considerato il C.R.p.T. esprime il

PARERE

che la variante di settore per attrezzature turistico ricettive, adottata dal Comune di Bolsena (VT) con DCC n. 79 del 17.10.1999, sia meritevole di approvazione con le modifiche introdotte d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

IL SEGRETARIO DEL C.R.p.T.

(arch. Lucio Zoppini)

IL VICE PRESIDENTE DEL C.R.p.T.

(arch. Antonino Bianco)

